

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

Il giorno 10/07/2020 attraverso la medesima modalità telematica, in occasione della sottoscrizione del Verbale di Accordo Sindacale per l'erogazione della Cassa Integrazione in Deroga (CIG in DEROGA) ai sensi degli artt. 22, 22-ter, 22-quater del D.L. 18/2020, conv. in legge 27/2020, così come modificato dal D.L. 34/2020, si sono incontrati per la BasicRetail Srl:

- per l'Azienda, Alessandro Magliano, Direttore Ufficio Risorse Umane
- per OO.SS, FILCAMS – CGIL, Lorena Cardone
- per OO.SS, FISASCAT CISL, Olga Longo
- per OO.SS, UILTUCS UIL, Stefano Franzoni
- per RSA, FILCAMS – CGIL, Rosanna Cannella e Rosa Laratro
- per RSA, FISASCAT CISL, Rosanna delle Fave
- per RSA, UILTUCS UIL, Enzo Ciraulo

L'Azienda e le OO.SS., denominate le "Parti", si sono ampiamente confrontate circa le difficoltà di carattere economico che le lavoratrici ed i lavoratori in CIG in Deroga potrebbero incontrare in ragione di possibili ritardi nella corresponsione del pagamento diretto da parte dell'INPS del trattamento di integrazione salariale, così come previsto dalla normativa applicabile.

Le Parti si accordano pertanto per un'erogazione da parte del datore di lavoro di un importo mensile forfettario a titolo di prestito infruttifero, come di seguito indicato:

- in considerazione della riduzione oraria prevista per le posizioni impiegate in ufficio l'importo del prestito è di Euro 500,00, su base mensile, mentre con riferimento alle posizioni di Addetti Vendite per coloro che sono sospesi a zero ore per almeno 2 settimane l'importo del prestito è di Euro 724,00 su base mensile, per coloro che avranno una riduzione oraria l'importo del prestito è di euro 500,00, su base mensile;
- tali importi sono da calcolarsi pro-quota in relazione alla riduzione di orario coperta dall'integrazione salariale rispetto all'orario contrattuale settimanale di lavoro;
- per quanto riguarda i contratti a tempo determinato con un contratto di lavoro iniziato nell'anno in corso, l'indennità sarà ulteriormente riparametrata in relazione alla capienza rispetto al prestito, considerando le competenze dovute al lavoratore incluse quelle di fine rapporto;


Si precisa che tale misura, che sarà messa in atto dall'Azienda, è alternativa al ricorso da parte delle lavoratrici e dei lavoratori all'anticipazione del trattamento salariale da parte degli istituti bancari, in base alla Convenzione sottoscritta tra le Parti Sociali e l'ABI.

L'erogazione sarà restituita dalle lavoratrici e dai lavoratori mediante trattenuta per intero sul cedolino paga della 13ma mensilità; in caso di mancata capienza su tali mensilità o in caso di cessazione del rapporto di lavoro in vigenza di cassa integrazione, l'importo verrà trattenuto sulle retribuzioni successive o sulle competenze di fine rapporto.

Letto, Confermato e Sottoscritto

Torino, 10 luglio 2020

Azienda



OO.SS.
FILCAMS-CGIL Lorena Cardone
FISASCAT CISL Olga Longo
UILTUCS UIL Stefano Franzoni

